

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N.008447 del 29.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 31 del 29/ 05 /2020

Oggetto: emergenza COVID-19 – misure a tutela della sicurezza delle persone.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle nuove indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale);

VISTO il D.Lgs. 282/1992 (nuovo codice della strada);

VISTO il D.P.R. 495/1992;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il DCPM del 17.05.2020;

VISTO il DL 33/2020;

VISTO il DL 34/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTA l'Ordinanza n. 43/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali;

VISTO lo Statuto Comunale,

RILEVATO

Che l'intero centro storico della Città di Tropea, assieme all'area pedonale di Piazza Vittorio

Veneto e al lungo mare pedonale, in considerazione del valore storico, artistico, architettonico, e naturalistico / ambientale, quindi, del fascino e dell'attrazione esercitata sul pubblico, rappresentano le zone di maggiore passeggio e, per l'effetto, di concentrazione di persone; Che in considerazione delle problematiche connesse all'emergenza COVID-19 è necessario garantire la distanza di sicurezza tra persone, quindi, superfici sufficienti per poterla rispettare;

Che la limitata estensione degli spazi di cui al superiore punto impone una regolamentazione stringente delle soste e delle fermate in alcune aree particolarmente sensibili e di pregio, peraltro, già soggette a divieto di sosta / fermata.

Tanto premesso,

ORDINA

E' vietata la sosta e la fermata (salvo che per il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico in conformità al regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali), nelle seguenti aree:

intero Corso Vittorio Emanuele;

intera Piazza Ercole;

intero Largo Duomo;

intero Largo Antico Sedile;

intero Largo Migliarese / Largo Frezza;

intero Largo Sannio;

intero Largo Buongiovanni;

Via Umberto I, ambo i lati;

intera Piazza del Cannone / Largo Villetta;

Via Indipendenza, ambo i lati

Via Roma, ambo i lati;

intero Lungomare pedonale e relative bretelle.

Nell'area pedonale di Piazza Vittorio Veneto è inibito, in via assoluta il transito, a tutti i tipi di veicolo eccetto quelli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai mezzi di soccorso e a quelli comunali adibiti alla manutenzione.

AVVERTE

Che **i veicoli – compresi motocicli e ciclomotori - verranno sottoposti a rimozione** forzata e ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che, inoltre, i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente

Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso di Tropea della Polizia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*